

## **IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)**

**(Ex art. 16 D. Lgs. 66/2017)**

**Allegato al PAI – delibera del collegio dei docenti del 13 ottobre 2021**

**(Ex CM n. 60/12, nota prot. n. 4439)**

---

Il servizio di istruzione domiciliare (ID) è un servizio che il Liceo offre e che si propone di garantire il diritto allo studio degli studenti, affetti da patologie che li costringono a possibili ricoveri ospedalieri e/o a terapie domiciliari e che non possono frequentare con regolarità la scuola. Tale servizio, regolamentato dal D.M. n.461 del 6/6/2019 – “Linee guida per la Scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare”, viene attivato quando la patologia rientra tra l’altro tra quelle inserite nell’elenco delle malattie croniche invalidanti di cui all’allegato 8 del Supplemento ordinario n. 15, Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017.

La richiesta di istruzione domiciliare si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che il Liceo offre in caso di richiesta della famiglia, nel rispetto delle prerogative contrattuali dei docenti.

In particolare il Liceo supporta l’azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo e che non è sempre possibile garantire – con azioni che utilizzano differenti tecnologie, in particolare la video conferenza allo scopo di consentire agli studenti un contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo – classe.

Per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, si forniscono le seguenti indicazioni operative ai sensi della normativa vigente:

- Il servizio può essere erogato nei confronti di studenti affetti da patologie gravi che impediscono la frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non continuativi;
- la patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o dai servizi sanitari nazionali (escluso il medico di famiglia) fra i quali i Presidi di Rete Nazionale per le malattie rare e non da aziende o medici curanti privati.
- la famiglia deve farne esplicita richiesta al Dirigente della scuola di iscrizione del/la proprio/a figlio/a.

Si ritiene in ogni caso necessario operare una netta distinzione tra disabilità e servizio di istruzione domiciliare.

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI). Altre deroghe e la possibilità di attivare ulteriori interventi potranno essere deliberati dal Comitato tecnico regionale.

Per gli alunni seguiti dalla scuola in ospedale o dall’istruzione domiciliare, valgono le disposizioni vigenti in materia di verifiche, valutazione, scrutini ed esami finali (D.lgs 62/2017). Il Consiglio di classe che affronti il caso di un alunno temporaneamente malato, seguito in ospedale o a domicilio, effettuerà una valutazione che tenga conto della peculiarità della situazione e degli interventi specifici messi in atto.

La normativa sulle assenze offre inoltre spazi di flessibilità e va incontro agli alunni in ospedale o a domicilio.